



~~Il Presidente~~

Illustrissimo Professore
Luigi Scimia
Presidente COVIP
Via in Arcione, 71
00187 Roma

Roma, 9 maggio 2008

Caro Presidente,

Ti ringrazio per l'invio del documento di consultazione sul "Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari".

Con la presente, Ti allego le nostre osservazioni sulla bozza di regolamento, che spero troverai utili. Resto a Tua disposizione per qualsiasi chiarimento

con i miei saluti più cordiali,

Mauro Maré



Roma, 9 maggio 2008

Osservazioni sullo Schema di regolamento relativo alle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari

Mefop
Tel: 06 48073530
Fax: 06 48073548
E-mail: mefop@mefop.it

Osservazioni sullo Schema di Regolamento relativo alle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari

Rilievi di ordine generale

La Mefop SpA esprime un generale apprezzamento per l'elaborazione dello schema di Regolamento in oggetto. La scelta di elaborare questo schema appare sicuramente condivisibile sia per gli aspetti più operativi, legati alla corretta tenuta e diffusione della Nota informativa, sia per la regolazione della fase di raccolta delle adesioni. Prima di entrare nel merito delle singole disposizioni dell'articolato, Mefop intende comunque sollecitare l'attenzione della Covip sulla parte II dello schema, ossia quella relativa alla raccolta delle adesioni, sulla quale si reputa opportuno valutare la possibilità di un completamento e razionalizzazione delle disposizioni, nella direzione dell'omogeneità e specificità del settore. In particolare, alcune criticità potrebbero emergere dalla genericità delle regole comportamentali previste dall'art. 11 dello schema e dal loro coordinamento con gli obblighi specifici previsti in materia di collocamento di prodotti finanziari e assicurativi (cfr. art. 8 e 9).

Con l'impostazione assunta dallo schema elaborato dalla Covip si rinuncia ex ante all'obiettivo della omogeneizzazione delle regole, dettando una distinzione molto netta, non tanto tra collocamento nelle forme individuali e in quelle collettive, quanto tra collocamento operato da reti finanziarie/assicurative e collocamento veicolato dalle parti istitutive e da soggetti coinvolti ai sensi dell'art. 8. Letta in quest'ottica, una siffatta scelta potrebbe essere valutata positivamente; tuttavia essa solleva alcuni aspetti che meritano di essere affrontati:

(i) non risulta chiaro quale siano le norme di cui all'art. 8 e 9 che le reti debbano rispettare nel collocamento dei prodotti di previdenza complementare (siano essi strumenti originati da forma collettive che da forme individuali); ci si chiede, in particolare, se non sia opportuno specificare quali siano le norme che continuano ad applicarsi alle reti di distribuzione (Regolamento 16190/2007 della Consob in materia di intermediari e Regolamento n. 5/2006 di Isvap per imprese di assicurazione?) e, più in generale, se sia opportuno lasciare convivere queste disposizioni molto specifiche con quelle peculiari di cui all'art. 11. In alternativa, sarebbe forse più opportuno

prevedere che nel collocamento di prodotti previdenziali le reti di distribuzione finanziarie/assicurative rispettino una disciplina ad hoc, in linea con quella fissata all'art. 11 ma più ampia e articolata.

(ii) la previsione di una disciplina univoca e omogenea in tema di collocamento di Fondi pensione consentirebbe tutele uniformi a tutti i potenziali iscritti ma soprattutto consentirebbe la creazione di una regolazione precipuamente creata sulle caratteristiche del risparmio previdenziale. In tal senso, aggiungere a regole settoriali del mondo del risparmio finanziario-assicurativo, altre regole in parte sovrapponibili e in parte specifiche, potrebbe comportare un aggravio degli oneri per le società che promuovono FP, senza peraltro favorire in modo sufficiente i destinatari della disciplina. In questo senso è, inoltre, possibile valutare qualche riflessione generale in merito alla generale assenza nel provvedimento in esame di “obblighi formativi specifici” in materia di previdenza complementare per chiunque operi il collocamento di FP. Il regolamento non prevede tali obblighi per coloro che raccolgono le adesioni nelle forme collettive ma neanche per le reti di distribuzione che, pur rispettando le disposizioni delle relative Autorità in materia di obblighi formativi, potrebbero essere sprovviste di informazioni sufficienti relativamente al funzionamento e alle dinamiche del mercato previdenziale. Questa circostanza, tra l'altro, deve essere enfatizzata soprattutto in vista dell'importante novità contenuta nell'art. 8, laddove si prevede che anche le adesioni ai Fondi pensione negoziali possono essere raccolte dalle cd. reti di distribuzione abilitate al collocamento di prodotti finanziari o assicurativi. In tal senso, potrebbe essere opportuno procedere a una apposita definizione degli obblighi formativi in oggetto, che ben si coordini con la disciplina già dettata dalle altre Authority in materia;

(iii) in ultimo sembra opportuno chiarire con esattezza quale sia l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nello schema tenendo nella dovuta considerazione gli adempimenti a cui saranno chiamati tutti i soggetti coinvolti nel processo di formazione delle reti di vendita. In tal senso sarebbe auspicabile prendere in considerazione la possibilità di un'entrata in vigore dilazionata nel tempo e di una idonea norma transitoria che regoli il periodo intermedio, facendo naturalmente salve le norme di condotta già oggi rispettate in quanto inserite nelle norme finali degli statuti e regolamenti dei fondi pensione.

In linea generale si suggerisce, inoltre, di prendere in considerazione modalità di raccolta delle adesioni che consentano di ridurre i costi delle reti per i fondi pensione, soprattutto quelli con natura collettiva. In particolare, si potrebbe valutare la possibilità di disciplinare il collocamento a distanza (es. via posta e/o internet). Questa modalità di raccolta delle adesioni è attualmente ammissibile per le forme individuali (cfr. Codice del consumo, come emendato con il D.Lgs. 221/07), sebbene nelle norme in consultazione non se ne disciplinino le modalità. In particolare, per le forme individuali è previsto un termine di ripensamento di 30 giorni. Si potrebbe disciplinare anche per le forme collettive questa modalità di adesione, ammettendola esplicitamente. Per quanto riguarda il diritto di ripensamento, lo si potrebbe limitare a 7 giorni coerentemente con la disciplina del TUF sulla sollecitazione del pubblico risparmio. Questa modalità di raccolta delle adesioni, peraltro, consentirebbe di raggiungere potenziali aderenti dislocati in unità produttive altrimenti difficilmente raggiungibili se non con costi elevati, in particolare nei settori caratterizzati dalla presenza di piccole e piccolissime imprese, tuttora caratterizzati da scarsi tassi di adesione complessivi.

Da ultimo, sempre nell'ottica della riduzione dei costi, è opportuno valutare se l'adesione alle forme collettive nei luoghi di cui all'art. 8 ("reti" sindacali-datoriali) possa essere preceduta dalla consegna di un numero ridotto di documenti, ad esempio, la sola scheda sintetica. Occorre prendere atto di un dato di fatto oggettivo: ad oggi le adesioni ai fondi negoziali spesso avvengono sulla base della compilazione del solo modulo di adesione che viene poi lasciato in azienda. A questa prassi, in violazione di legge, non è possibile rispondere con sanzioni Covip sul collocatore (azienda, sindacato o patronato) in quanto si tratta di soggetti su cui Covip non ha competenza. Tanto vale allora stabilire degli oneri ridotti che siano effettivamente e agevolmente rispettabili. Peraltro in queste forme collettive, le esigenze di adeguatezza dell'offerta sono già mediate dagli accordi istitutivi.

Rilievi di ordine specifico

Art. 1 – Ambito di applicazione

Anche se alla luce di alcuni *incipit* contenuti nelle disposizioni che seguono e delle specificità dell'art. 20 del D.Lgs. 252/05, risulta chiara l'esclusione dei Fondi pensione preesistenti dall'ambito di applicazione del Regolamento, potrebbe essere opportuno evidenziare meglio tale esclusione nell'art. 1, integrando il generico rinvio all'art. 3 del D.Lgs. 252/05. Quest'ultima norma, infatti, disciplina tutte le fonti istitutive di forme di previdenza complementare, ivi comprese quelle da cui originano i FP di cui all'art. 20 dello stesso decreto.

Inoltre, mentre risulta naturale la non applicazione della I sezione sulla Nota informativa ai FP preesistenti, vista l'inapplicabilità agli stessi delle stesse previsioni Covip in materia di Nota Informativa (salvo voler estendere questa disciplina ai fondi che volontariamente abbiano adottato una Nota informativa), ci si chiede se non sia possibile e opportuno estendere la seconda parte del regolamento, quella relativa alla "Raccolta delle adesioni" anche ai fondi preesistenti rivolti a raggruppamenti, comparti e categorie.

Art. 8 – Adesione a fondi negoziali e aperti ad adesione collettiva

In relazione a questa disposizione, ci si chiede se non sia opportuno specificare che, per i Fondi dei liberi professionisti o autonomi, la raccolta delle adesioni possa avvenire presso sedi territoriali delle fonti istitutive (es. sedi dei consigli dell'ordine). Limitatamente al caso dei fondi pensione aperti ad adesione collettiva, non è chiaro se la raccolta presso i luoghi indicati nell'art. 8 comma 1 (es. presso la sede dell'azienda) possa essere effettuata, oltre che da parte dei soggetti indicati nell'art. 8 (datori di lavoro ecc.) e da incaricati delle società istitutrici, anche da soggetti appartenenti alle reti collocatrici della società istituttrice.

In particolare, sempre con riferimento ai fondi aperti ad adesione collettiva che utilizzano le "reti" di cui all'art. 8, mentre l'indicazione delle sedi di raccolta risulta totalmente sovrapponibile a quella prevista negli schemi di statuto predisposti da Covip, la possibilità di utilizzare queste "reti" di distribuzione costituisce una novità che pone interrogativi di ordine pratico. In particolare, ci si chiede quale possa essere la metodologia di remunerazione di queste reti e se e come debba essere registrata nella nota informativa questa particolare tipologia di spesa.

Restano, inoltre, valide le considerazioni già svolte in merito alla necessità di formare

adeguatamente le reti dei collocatori sulla previdenza complementare e sulla specificità delle forme collettive di previdenza.

Art. 9 – Adesione ai Fondi pensione aperti e ai PIP

In merito al collocamento dei FP aperti e Pip si ribadiscono le perplessità del generico rinvio alle disposizioni previste per il collocamento di prodotti finanziari o assicurativi e il suo difficile coordinamento con le disposizioni di cui all'art. 11 dello Schema. Oltre a non emergere con chiarezza l'ampiezza di tale rinvio, ci si chiede se lo stesso debba intendersi finalizzato anche a regolamentare il collocamento a distanza e fuori sede; pur considerando le specificità delle forme collettive rispetto a quelle individuali, si ribadisce anche in questo caso l'opportunità di adottare una disciplina "autosufficiente" nel contesto della regolamentazione in corso di emanazione.

In caso contrario si reputa opportuno un chiarimento di questo rinvio alle discipline dei prodotti assicurativi/finanziari, specificando, tra l'altro, quale sia la disciplina applicabile ai prodotti finanziari-assicurativi (gestioni di ramo III).

Con specifico riferimento al collocamento fuori sede, sarebbe opportuno precisare la nozione di "in sede" con riferimento alla previdenza complementare. In particolare andrebbe precisato che, nell'ambito delle adesioni collettive a fondi aperti, le adesioni effettuate nei luoghi di cui all'art. 8 sono considerate come avvenute in sede. Circa le adesioni fuori sede, andrebbe precisato se gli unici legittimati a raccogliercle siano le reti finanziarie-assicurative e se le reti propriamente assicurative possano raccogliere adesioni fuori sede a fondi pensione aperti istituiti da soggetti non assicurativi. Da ultimo andrebbe precisata l'esistenza o meno e la durata del diritto di ripensamento. Alcuni fondi fanno riferimento ai 7 giorni fissati al TUF. In realtà questo termine non si applica al collocamento delle forme di previdenza complementare. Potrebbe essere la regolamentazione in corso di emanazione a fissarlo in 7 giorni.

Quanto al comma 2, la specificazione utilizzata per definire le adesioni collettive (e consistente nella seguente frase "poste in essere in virtù delle relative fonti istitutive di carattere collettivo") fa emergere un dubbio interpretativo in merito alla possibilità di considerare incluse in tale categoria le cd. adesioni stipulate per via di accordo plurimo. È opportuno un chiarimento anche a questo proposito.

Art. 11 – Regole di comportamento nella raccolta delle adesioni

Quanto all'art. 11, si ribadisce l'auspicio di un ampliamento degli obblighi comportamentali, finalizzato a includere anche specifici oneri formativi in materia di forme e regolamentazione della previdenza complementare. Si ribadisce, inoltre, il più generale auspicio a disciplinare analiticamente e in modo omogeneo la disciplina delle norme comportamentali. Se si reputasse di non poter precisare in questa sede a quali ulteriori regole di condotta debbano attenersi le reti finanziarie-assicurative, occorrerebbe, mediante rinvii più dettagliati, precisare quali tra gli obblighi dettati da Consob e Isvap in materia di adeguatezza-appropriatezza, *inducement*, conflitti di interesse debbano essere rispettati.

Particolari perplessità emergono dalla lettura della lettera h) dell'art. 11, laddove si richiede che vengano fornite al potenziale aderente, *“rientrante nell'area dei destinatari delle forme collettive, informazioni comparative ... almeno con riguardo al diritto di ricevere l'eventuale contributo datoriale e alle differenze di costo”*. La norma così come formulata sembra avere una applicazione generalizzata anche per il collocamento dei FP negoziali e risulta difficilmente attuabile. In particolare, appare di difficile applicazione l'onere di identificazione delle forme collettive cui si ha diritto di aderire nel nuovo contesto normativo (in cui ben possono convivere più forme collettive, anche difficilmente conoscibili da parte del collocatore, come quelle attivate tramite accordo plurimo). Sarebbe forse preferibile trasformare questi obblighi specifici in un onere di informazione più generico nei confronti dei destinatari di forme collettive. Tale onere potrebbe sostanziarsi nella illustrazione delle specificità dell'adesione collettiva rispetto a quella individuale, avendo a riferimento: (i) un inferiore livello medio dei costi delle forme collettive (cfr. Isc medi elaborati da Covip); (ii) l'eventualità che vi sia un versamento del datore di lavoro; (iii) la presenza del diritto di riscatto in caso di perdita dei requisiti di partecipazione (cfr. art. 14, comma 5, D.Lgs. 252/05).

Osservazioni conclusive

Sintetizzando i nostri rilievi allo Schema proposto in consultazione, si evidenzia quanto segue:

1. ***È pienamente condivisibile l'approccio volto a stabilire un'omogeneità di regole a seconda della "rete" di collocamento utilizzata:***
 - "rete" sindacale-datoriale: regole base (identificazione dell'aderente; consegna dei documenti e del progetto esemplificativo; comportamento corretto)
 - rete finanziaria-assicurativa: regole base, cui si aggiungono ulteriori norme che dovrebbero essere indicate nella regolazione in corso di emanazione (es. profilazione del cliente, inducements, conflitti di interesse) o, in alternativa, dovrebbero essere indicate con rinvii precisi.
2. ***È opportuno iniziare ad affrontare il tema della formazione delle reti.***
3. ***Occorrerebbe valutare una dilazione dell'entrata in vigore delle nuove norme.***
4. ***Occorre valutare se e come consentire anche per le forme pensionistiche collettive la raccolta delle adesioni a distanza. Questa modalità di raccolta delle adesioni, oggi esplicitamente ammessa per le sole forme individuali (cfr. D.Lgs. 221/07) consentirebbe di ridurre i costi e di raggiungere soggetti difficilmente raggiungibili (piccole imprese).***